

## **Procedura**

Le Segnalazioni saranno gestite ai sensi della normativa vigente e nel rispetto del Regolamento sul Whistleblowing adottato dalla SGR come riassunto nei punti successivi.

Agora Investments SGR S.p.A. (di seguito anche: “Agora” o “SGR” o “Società”) ha individuato soluzioni organizzative in materia di Whistleblowing, in conformità con quanto previsto dalle disposizioni normative e proporzionalmente al profilo dimensionale e alla complessità operativa della SGR.

Il **Whistleblowing**, o **Sistema interno di Segnalazione delle Violazioni** (di seguito anche: “Whistleblowing” o “Sistema di Segnalazione”) è uno strumento di derivazione anglosassone attraverso il quale i dipendenti e collaboratori di una organizzazione, pubblica o privata, segnalano a specifici individui o organismi una possibile frode, un reato, un illecito o qualunque condotta irregolare, commessa da altri soggetti appartenenti all’organizzazione. L’ambito di applicazione soggettivo previsto dal legislatore per il settore privato è ampio, e si estende non solo ai dipendenti ma anche a collaboratori ed altri soggetti che siano, o siano stati, in relazione con l’organizzazione.

Il Sistema interno delle Segnalazioni è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

## **Perimetro normativo di riferimento**

Come meglio precisato nel Regolamento adottato dalla SGR, il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 (il “Decreto”), recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, “riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

A seguito dell’emanazione del Decreto resta ferma, in particolare, l’applicazione delle seguenti disposizioni:

- D.Lgs. 58/1998 Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (“TUF”), in particolare art. 4-undecies “Sistemi interni di segnalazione delle violazioni” ed art. 4-duodecies “Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza”, introdotti dal D.Lgs. 129/2017, che estendono l’ambito di applicazione delle segnalazioni, da parte del personale, agli atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l’attività svolta, nonché del Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse);
- l’articolo 48 del Capo VII (segnalazioni di violazioni) del nuovo Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 prevede l’introduzione del sistema di segnalazione di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Inoltre, il Decreto, ha modificato il D.Lgs. 231/2001 e sono previsti, pertanto, in coerenza con i Modelli di organizzazione e gestione ex. d.lgs. 231/2021: canali di segnalazione interna; divieto di ritorsione; sistema disciplinare.

La Banca d’Italia e la CONSOB adottano, secondo le rispettive competenze, le disposizioni attuative, avuto riguardo all’esigenza di coordinare le funzioni di vigilanza.

## **Ambito di applicazione**

La normativa primaria individua l’ambito di applicazione del Whistleblowing, in particolare il D. Lgs. 247/2023 all’art. 2, comma 1, lettera a) specifica la definizione di

«violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'Allegato al D. Lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'Allegato al D. Lgs. 24/2023, relativi ad alcuni settori tra cui: prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

### **Destinatari**

In base a quanto previsto dal Decreto, l'ambito di applicazione soggettivo, per il settore privato, come meglio precisato nel Regolamento adottato dalla SGR, prevede quali soggetti legittimati ad effettuare le segnalazioni, soggetti interni ed esterni alla SGR, ovvero a titolo esemplificativo:

- i dipendenti della Società;

- i tirocinanti, stagisti, anche non retribuiti, che svolgono la propria attività presso la Società;

- i lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività presso la Società;

- i liberi professionisti, i volontari e i consulenti che collaborano con la Società;

- gli azionisti e gli amministratori della Società;

- i fornitori di prestazioni in favore della Società a qualsiasi titolo (a prescindere dalla natura di tali attività);

- i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, di vigilanza ovvero di rappresentanza, anche se le relative attività sono svolte a titolo di fatto e non di diritto.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

b) durante il periodo di prova;

c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La SGR aggiorna, sulla base della normativa vigente in materia, il perimetro dei soggetti che possono effettuare le Segnalazioni.

### **Nomina del Responsabile dei Sistemi interni di Segnalazione**

Come meglio precisato nel Regolamento adottato dalla SGR, la Società ha designato un **Responsabile dei Sistemi interni di Segnalazione** (“Responsabile Whistleblowing”).

La SGR ha ritenuto di attribuire al Responsabile dei sistemi interni di Segnalazione anche le attività di ricezione, nonché quelle di esame e valutazione delle Segnalazioni. Qualora il Responsabile dei sistemi interni di Segnalazione sia il presunto responsabile della violazione o abbia un potenziale interesse correlato alla Segnalazione tale da compromettere l'imparzialità di giudizio, le attività di ricezione, esame e valutazione delle Segnalazioni saranno svolte dalla Funzione di riserva.

Agora ha provveduto alle seguenti nomine:

Responsabile Whistleblowing = Presidente dell'Organismo di Vigilanza

Funzione di riserva = Responsabile della Funzione Risk Management

### **Segnalazioni**

Il Regolamento adottato dalla SGR individua due tipologie di segnalazioni:

- i. Segnalazioni interne delle violazioni
- ii. Segnalazione esterna alle Autorità di Vigilanza

#### **i. Segnalazioni interne delle violazioni (Whistleblowing interno)**

La Segnalazione è inviata dal Segnalante al Responsabile dei sistemi interni di Segnalazione attraverso una delle seguenti modalità:

- mediante applicativo informatico per la segnalazione interna. L'applicativo garantisce la riservatezza e la protezione dell'identità del Soggetto Segnalante, in coerenza con la normativa vigente.

- tramite lettera raccomandata all'indirizzo Agora Investments SGR S.p.A. -via Flaminia 487, 00129 ROMA, all'attenzione del soggetto preposto alla ricezione della Segnalazione, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate nelle linee guida dell'Autorità Nazionale Anti-corruzione (“ANAC”) n. 311 del 2023, ovvero utilizzando tre buste chiuse: nella prima busta saranno inseriti i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; nella seconda busta sarà inserita la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione; infine entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura “riservata” al gestore della segnalazione. La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata.

- attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

A fini di Segnalazione, per posta, il Segnalante può utilizzare il modello in allegato al Regolamento: **Modulo per la Segnalazione delle violazioni**. Le informazioni da compilare, nell'applicativo informatico per la segnalazione interna, ricalcano contenuti simili.

Ogni trattamento dei dati personali, sarà effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 s.m.i., e del D. Lgs. 13 Maggio 2018 n. 51.

#### **ii. Segnalazioni esterne**

Il D. Lgs. 24/2023 indica all'art. 6, comma 1, le condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna.

Il Regolamento non disciplina la segnalazione esterna all'ANAC in quanto direttamente prevista dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 24/2023 (artt. 6-11). Circa le istruzioni per inviare una segnalazione ad ANAC, si rinvia alle informazioni accessibili dal portale ANAC per le segnalazioni:

Whistleblowing - Modulo per la segnalazione di condotte illecite ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

A norma dell'art. 4 *duodecies* del Testo unico della finanza (TUF), il personale dei soggetti indicati dall'art. 4 *undecies* del TUF può trasmettere le Segnalazioni anche direttamente alle Autorità di Vigilanza in conformità a regole operative da loro definite, consentendo in tal modo al personale degli intermediari di segnalare all'Autorità violazioni delle norme del TUF e delle norme UE direttamente applicabili di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, fornendo così un ulteriore strumento di controllo e supervisione utile ad intercettare qualunque comportamento posto in essere in violazione della normativa in materia di servizi d'investimento.

A tal proposito, come meglio precisato nel Regolamento adottato dalla SGR:

- sul sito della Consob è possibile consultare la sezione dedicata, al seguente indirizzo: <http://www.consob.it/web/area-pubblica/whistleblowing>.

In tale sezione sono indicate le modalità operative che tutto il personale della SGR deve seguire per trasmettere direttamente alla Consob Segnalazioni riferite a presunte violazioni o illeciti delle norme del TUF nonché di atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.

- sul sito di Banca d'Italia è possibile consultare la sezione dedicata e le istruzioni circa le Segnalazioni Whistleblowing e segnalazioni aziendali, accessibili al seguente indirizzo web: <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/whistleblowing/index.html>

I dipendenti o i collaboratori di una banca o di un altro intermediario vigilato dalla Banca d'Italia possono utilizzare il canale whistleblowing per segnalare possibili violazioni della normativa o anomalie gestionali riscontrate presso tali soggetti (c.d. Segnalazione Whistleblowing).

### **Procedura di valutazione delle segnalazioni interne**

Come meglio precisato nel Regolamento adottato dalla SGR, la valutazione delle segnalazioni interne avviene seguendo i seguenti passi:

- i. Valutazione formale della segnalazione
- ii. Valutazione sostanziale della segnalazione
- iii. Conclusione del processo di valutazione

Il Responsabile dei sistemi interni di Segnalazione si occupa preliminarmente della valutazione formale della ricevibilità della Segnalazione stessa in coerenza con quanto definito nel presente Regolamento, anche attraverso successivi contatti con il Segnalante finalizzati all'ottenimento di informazioni più complete, ove necessario.

Una volta ottenuti tutti gli elementi necessari e classificata la Segnalazione, secondo quanto previsto dal Regolamento adottato dalla SGR, il Responsabile dei sistemi interni di Segnalazione (ovvero la "Funzione di riserva" qualora ricorrano i presupposti) comunica al Segnalante, entro 7 giorni (attraverso la stessa modalità di ricezione della Segnalazione), l'avvio del procedimento di esame.

La valutazione dovrà avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, della dignità del personale, della normativa in termini di protezione dei dati personali, dei principi di legge in materia di lavoro e della disciplina contrattuale di settore.

L'iter procedurale deve essere concluso nel più breve tempo possibile, secondo criteri che tengano conto della gravità della violazione, al fine di prevenire che il perdurare delle violazioni produca ulteriori aggravamenti per la SGR. In ogni caso, la procedura deve concludersi entro 3 mesi dalla ricezione della Segnalazione, salvo casi eccezionali e opportunamente motivati in cui l'esame e la valutazione della Segnalazione possa estendersi fino a 6 mesi, previa comunicazione al Collegio Sindacale.

### **Forme di tutela del Segnalante**

Al fine di evitare che il timore di subire conseguenze pregiudizievoli possa indurre a non segnalare le violazioni, l'identità del Segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della Segnalazione, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

Fanno eccezione le ipotesi in cui sia configurabile in capo al Segnalante una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale o ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile, nonché le ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge.

Il personale che effettua una Segnalazione ai sensi della presente procedura non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad alcuna misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, anche solo indirettamente, alla Segnalazione.

Si rinvia a tutto quanto previsto dal Regolamento adottato dalla SGR.

### **Forme di tutela del Segnalato**

Nel corso dell'esame della Segnalazione di cui sopra, l'identità del presunto responsabile non può essere rivelata a soggetti diversi da quelli necessariamente coinvolti nel processo di Segnalazione ed esame della stessa. Coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della Segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

### **Trattamento dei dati personali**

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali connesso al processo di Whistleblowing, vi preghiamo di far riferimento alla seguente [informativa privacy](#).